

Obiettivi della tracciabilità di filiera

- Riconquistare la fiducia del consumatore
- Facilitare la gestione delle emergenze
- Migliorare il controllo e la gestione dei sistemi produttivi

RI25-sez1-obiettivi-mar08

1

Obiettivi della tracciabilità di filiera

FIDUCIA DEL CONSUMATORE

Con la globalizzazione del mercato dei prodotti agroalimentari la distanza fra il consumatore e l'agricoltura è aumentata.

Nelle società occidentali la maggior parte dei consumatori non ha alcun contatto con i luoghi in cui si produce il cibo.

Questa distanza fisica e mentale tra produzione e consumo insieme alla scarsa chiarezza della comunicazione, rende i consumatori preoccupati nei riguardi del sistema alimentare

RI25-sez1-obiettivi-mar08

2

Obiettivi della tracciabilità di filiera

FIDUCIA DEL CONSUMATORE

La tracciabilità di filiera contiene implicitamente **due** messaggi rassicuranti per il consumatore:

primo messaggio: *"questo prodotto non ha misteri; nel processo che ha portato alla formazione non ci sono passaggi sconosciuti; la sua storia è trasparente e documentata"*

secondo messaggio: *"chi ha fatto questo prodotto se ne assume la responsabilità. Spera di riceverne apprezzamenti, ma è pronto a riconoscere la propria responsabilità per gli errori che può aver commesso"*

RI25-sez1-obiettivi-mar08

3

Obiettivi della tracciabilità di filiera

FIDUCIA DEL CONSUMATORE

Tra tutti gli strumenti di garanzia e di certificazione, la tracciabilità di filiera è forse più di tutti quello che può contribuire a ricostruire un rapporto di fiducia fra produttori e consumatori.

RI25-sez1-obiettivi-mar08

4

Obiettivi della tracciabilità di filiera

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il secondo obiettivo della rintracciabilità è la possibilità di neutralizzare qualsiasi rischio o non conformità che fossero individuati nel prodotto, isolando la filiera (e solo quella) delle aziende che hanno contribuito alla sua produzione.

La rintracciabilità della filiera appare dunque uno strumento essenziale per la gestione delle emergenze alimentari.

RI25-sez1-obiettivi-mar08

5

Obiettivi della tracciabilità di filiera

GESTIONE DEL PROCESSO

Il terzo obiettivo della rintracciabilità della filiera è quello di fornire un supporto essenziale al controllo di processo. Tutti gli elementi utili a garantire la qualità e l'igiene del prodotto, possono essere inequivocabilmente collegati ai flussi materiali come ad una struttura documentale portante.

RI25-sez1-obiettivi-mar08

6

Obiettivi della tracciabilità di filiera

GESTIONE DEL PROCESSO

La gestione dei flussi materiali consente di conoscere in ogni momento cosa si sta facendo, di individuare con maggiore rapidità e sicurezza le cause di non conformità, di gestire nel tempo operazioni e materiali in vista del miglioramento e della standardizzazione della qualità, della riduzione dei costi, della razionalizzazione dei flussi e della logistica di processo.

Il dominio documentato dei flussi materiali significa infatti la perfetta padronanza di :
Che cosa ? Quanto ? Dove ? Quando ? Chi ?

RI25-sez1-obiettivi-mar08

7

Definizioni

TRACCIABILITÀ E RINTRACCIABILITÀ

si deve "tracciare" per poter "rintracciare"

**il sistema produttivo (o l'azienda) traccia
perché il consumatore (o l'ispettore sanitario)
possa rintracciare**

Se la tracciabilità non è tale da consentire una perfetta ed univoca rintracciabilità vuol dire che non è fatta bene

RI25-sez1-obiettivi-mar08

8

Definizioni (norme)

Dalla norma **UNI EN ISO 9000**, Dicembre 2005, par. 3.5.4

RINTRACCIABILITÀ

Capacità di risalire alla storia, all'utilizzazione o all'ubicazione di ciò che si sta considerando

Parlando di un prodotto, la rintracciabilità può riferirsi:

- *all'origine di materiali e componenti*
- *alla storia della sua realizzazione*
- *alla distribuzione e all'ubicazione del prodotto dopo la consegna*

RI25-sez1-obiettivi-mar08

9

Definizioni (norme)

Dalla norma **UNI EN ISO 9001**, Dicembre 2000, par.7.5.3

IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

L'organizzazione, ove appropriato, deve identificare i prodotti con mezzi adeguati lungo tutte le fasi per la realizzazione del prodotto

.....

Quando la rintracciabilità è un requisito, l'organizzazione deve tenere sotto controllo e registrare l'identificazione univoca del prodotto

RI25-sez1-obiettivi-mar08

10

Definizioni (norme)

Dalla norma **UNI 11020**, Dicembre 2002, par. 3.1

RINTRACCIABILITÀ

Capacità di risalire alla identificazione del fornitore dei materiali impiegati in ogni lotto del prodotto e alla relativa destinazione mediante registrazione documentata

Definizioni (norme)

Dalla norma **UNI 10939**, Aprile 2001, par. 2.3

RINTRACCIABILITÀ DI FILIERA

“Capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera)”

Ed aggiunge che occorre considerare sia la rintracciabilità interna ad ogni organizzazione, sia la rintracciabilità fra le varie organizzazioni.

Definizioni (norme)

Dalla norma **UNI EN ISO 22000**, Novembre 2005, par. 3.2

FILIERA ALIMENTARE

Sequenza di fasi e operazioni coinvolte nella produzione, lavorazione, distribuzione, immagazzinamento e gestione di un alimento e dei suoi ingredienti, dalla produzione primaria al consumo

- *ciò include la produzione di mangimi che producono alimenti e per gli animali destinati alla produzione di alimenti*
- *la filiera alimentare comprende anche la produzione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti o le materie prime*

RI25-sez1-obiettivi-mar08

13

Definizioni (norme)

Dalla norma **UNI EN ISO 22005**, 2007, par. 3

RINTRACCIABILITÀ

Capacità di seguire il movimento di un alimento o mangime attraverso specifici stadi della produzione, del processo e della distribuzione

RI25-sez1-obiettivi-mar08

14

Definizioni (leggi)

Prima definizione (D. Lgs. 155/97)

La prima definizione della **rintracciabilità** era quella collegata alla sicurezza dei prodotti alimentari che prescrive l'obbligo, per le aziende alimentari, di ritirare dal commercio i lotti di prodotto nei quali sia stato individuato un "*rischio immediato*" per la salute del consumatore. Ciò comporta che tali lotti siano rintracciabili.

RI25-sez1-obiettivi-mar08

15

Definizioni (leggi)

Prima definizione (D. Lgs. 155/97)

E' evidente che questa definizione riguarda la **rintracciabilità della storia del prodotto nella fase di commercializzazione** e non riguarda invece la storia che ha preceduto il confezionamento.

RI25-sez1-obiettivi-mar08

16

Definizioni (leggi)

Seconda definizione (Regolamento CE 178/2002)

La seconda e più interessante definizione della rintracciabilità è quella riportata nel Regolamento CE n. 178/2002.

Al punto 1 dell'articolo 18 di tale Regolamento è scritto:

"E' disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime".

Definizioni (leggi)

Seconda definizione (Regolamento CE 178/2002)

Qui appaiono chiaramente due elementi:

il primo è l'espressione iniziale *"E' disposta..."* che indica che la tracciabilità è destinata a diventare un obbligo (in pratica a partire dal 10 Gennaio 2005) per tutti i prodotti alimentari.

Il secondo elemento è che la definizione indica tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione, e ciò la differenzia nettamente dalla rintracciabilità presentata al punto precedente.

Definizioni (leggi)

Seconda definizione (Regolamento CE 178/2002)

Cosa intenda il legislatore, per rintracciabilità degli alimenti è chiarito al punto 2 dello stesso articolo 18, in cui si dice che

"gli operatori del settore alimentare... devono essere in grado di individuare chi abbia loro fornito ecc. ecc." e poi il punto 3: "gli operatori del settore alimentare... devono disporre sistemi... per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti...".

Definizione

**La rintracciabilità di filiera è la
identificazione documentata delle aziende
che hanno contribuito alla produzione e
commercializzazione di
una unità di prodotto
materialmente e singolarmente identificabile**

Tale identificazione è basata sul monitoraggio documentato dei flussi materiali dal *produttore della materia prima* fino ad un *utilizzatore* interessato.

Definizione

Gli elementi innovativi

1. Lo scopo della tracciabilità è di
identificare le aziende
che hanno la responsabilità del prodotto.
Si tratta dunque di una tracciabilità delle
responsabilità.

RI25-sez1-obiettivi-mar08

21

Definizione

Gli elementi innovativi

2. L'elemento guida della tracciabilità,
in cui essa si riassume, è
**un'unità di prodotto materialmente e
singolarmente identificabile**

RI25-sez1-obiettivi-mar08

22

Definizione

Il primo elemento: *tracciabilità delle responsabilità*

Differenzia la tracciabilità da ogni altro strumento suggerito per garantire i processi e i prodotti.
I due strumenti cardine della garanzia sono la norma ISO 9001 per la qualità e la legge sull'HACCP per la sicurezza o le loro diverse ed opportune combinazioni. Tutti e due sono *strumenti di controllo di fattori tecnici*, attuabili in una logica aziendale.

La tracciabilità di filiera è invece uno *strumento di controllo della identità dei soggetti* che partecipano alla formazione di un prodotto dato

Definizione

Il primo elemento: *tracciabilità delle responsabilità*

La combinazione dei *controlli tecnici* nelle singole aziende con *la identificazione delle responsabilità* della filiera rappresenta il più completo sistema di garanzia del consumatore che sia attualmente concepibile.

La rintracciabilità di filiera propone dunque *il più completo coinvolgimento delle responsabilità* ed un modello di integrazione verticale tra le aziende della filiera.

Definizione

Il secondo elemento: *l'unità di prodotto materialmente e singolarmente identificabile*

Il secondo elemento essenziale della definizione è quello che si riferisce all' "*unità di prodotto materialmente e singolarmente identificabile*". Ciò chiarisce dunque che la rintracciabilità non può limitarsi genericamente alla identificazione dei flussi in entrata e in uscita da un'azienda, ma deve consentire di individuare esattamente quali dei flussi in entrata hanno contribuito alla formazione di ogni singola e precisa porzione di prodotto in uscita.

RI25-sez1-obiettivi-mar08

25

Definizione

Il secondo elemento: *l'unità di prodotto materialmente e singolarmente identificabile*

In altri termini, la rintracciabilità di filiera proposta da questa definizione ha il suo punto focale nel prodotto e dovrebbe pertanto essere definita come

Rintracciabilità di Filiera di un Prodotto.

RI25-sez1-obiettivi-mar08

26